

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 3 NOV. 2003 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 513 del 31 OTT. 2003

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN 1806/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilatre il giorno trantunesimo del mese di ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che

con sentenza n.1806/03 Tribunale di Benevento notificata il 6.10.03 veniva rigettata l'opposizione a Decreto Ingiuntivo N.832/89 Tribunale Benevento proposta dalla Provincia di Benevento C/ il fallimento SO.CEB;

con determina n. 516/1/2003 si procedeva alla proposizione di appello avverso tale sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa in appello alla sentenza n.1806/03 Tribunale BN e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.516/1/2003;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

LA GIUNTA
PRESIDENTE

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.516/1/2003 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso da questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 1806/03 resa tra la curatela Fallimento SO.CEB e la Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Carmine NARDONE)

N. 447 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

- 3 NOV. 2003

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 NOV. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

il 25 NOV. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 25 NOV. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 25 NOV. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per Leopore
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

il 79233 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il 79233 prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

ES. 10323
7.12.03

SENT. 1806/03
R.G. 2040/89
Cron. 2926
Rep. 2426

f. m.

SENTENZA CIVILE N. 1806/03

017864

C O P I A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella
persona del Magistrato Onorario:

- dott. Rinaldo TADDEO Giudice est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2040/89 R.G.A.C., passata in decisione all'udienza
del 16.5.2002, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, IN PERSONA
DEL PRESIDENTE p.t., elett. dom.to in Benevento presso l'ufficio legale
dell'Amministrazione alla Via Calandra, presso lo studio dell'avv. Candido
Volpe, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto
di citazione OPPONENTE

E

CURATELA SOGEB S.R.L. IN PERSONA DEL SUO CURATORE Dott.
MASSIMO ZENO elett. dom.to in Benevento al Viale Atlantici n. 6, presso lo
studio dell'avv. Francesco Del Vecchio, dal quale è rappresentato e difeso,
come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, previa
autorizzazione del giudice delegato dott. Rinaldi del 27.2.97.

OPPOSTO

*1280
6.10*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Sono state rassegnate all'udienza del 16.5.2002, il cui verbale qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto.

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.10.89, l'opponente traeva a giudizio di questo Tribunale l'opposta per sentir dichiarare revocato il decreto ingiuntivo reso dal Presidente del Tribunale di Benevento n.832/89, reso in data 20.7.89, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di lire 9.180.000, a titolo di pagamento dell'IVA sulla fattura n. 12/88 di lire 51.000.000, inerente i lavori di ristrutturazione della sede dell'opposta, con gli interessi di legge fino al soddisfo, oltre spese e competenze come liquidate con la procedura monitoria; il tutto con il favore delle spese e competenze di lite.

Instauratosi il contraddittorio, l'opposta nel costituirsi ritualmente in giudizio, impugnava e contestava la proposta opposizione, chiedendone il rigetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge in quanto inammissibile e infondata.

Svolta la necessaria attività istruttoria, esibiti e prodotti diversi documenti, riassunto il giudizio dopo la sua interruzione per il fallimento sopravvenuto dell'opposta, avvenuta la costituzione in giudizio dell'attuale difensore dell'opponente al posto di quello precedente, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al sottoscritto G.I., che la riservava in decisione all'udienza del 16.5.2002, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La proposta opposizione non è fondata e va respinta, con ogni conseguente statuizione di legge.

Dalla espletata attività istruttoria e, specificatamente, dai documenti versati in atti, ivi compreso la risposta al quesito emesso dall'Ufficio Provinciale di Benevento in data 2.7.1993, emerge un quadro probatorio che non arreca conforto alla pretesa di cui alla proposta opposizione; di converso, quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opposta appare fondato sia in punto di fatto sia in diritto.

Va preliminarmente rilevato come il carico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), conseguente all'esecuzione di opere e prestazioni di servizi, è imposto e previsto tassativamente dalla legge, sottraendosi da ogni contraria volontà delle parti obbligate; pertanto, la tesi dell'opponente, secondo la quale tra le parti sarebbe interceduto un accordo teso alla non corresponsione dell'IVA per i lavori eseguiti dall'opposta alla sede dell'opponente, non ha alcun pregio e, di conseguenza, non può essere presa in considerazione.

Intanto, non sorge dubbio che nel caso di specie, non può trovare applicazione la richiesta esenzione dall'IVA per i lavori eseguiti dall'opposta alla sede dell'opponente, in quanto la competenza del Comune per la verifica della sussistenza dei danni denunciati, ricollegabili agli eventi sismici del 1980/81, è inderogabile e tassativamente prevista dalla legge al riguardo.

Infatti l'art. 5 della L. 375/89, di conversione del d.l.n.799 del 5.12.80, indica nel solo ente comunale, attraverso il suo ufficio tecnico, l'organo giuridicamente abilitato ad individuare i soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Con la conseguenza che, nel caso di specie in assenza della certificazione dell'ente comunale, attestante i danni dagli eventi sismici, non può trovare applicazione la normativa di esenzione per legge dal pagamento dell'IVA, non

essendo idonea, sufficiente ed adeguata la certificazione emessa dall'amministrazione provinciale per i danni subiti dalla sua sede.

Ne consegue che la proposta opposizione risulta essere infondata e va respinta, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, con tutte le conseguenze di legge.

Nulla spetta per altri titoli di danno, in mancanza di elementi probatori.

Le spese seguono la soccombenza e vanno attribuite, liquidandole come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice Istruttore, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese del convenuto, così provvede:

-rigetta la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 832/89 del 20.7.89 del Presidente del Tribunale di Benevento, che conferma in ogni sua parte ed articolazione.

-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 1,972.87 cui € 113.62 per spese, € 826.33 per diritti e € 1,032.91 per onorari, oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge;

Così deciso in Benevento li 19.2.2003.

Il G.I estensore

(dott. Rinaldo Taddeo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 16 SET. 2003

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
(dr. A. Elia)

Amorini

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque scetti di mettere a esecuzione il
presente titolo, di pubblico ministero di darvi assistenza
e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi
quando ne saro legatione richiesti.

Benevento = 1 0 1 1 2 0 0 3 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia
esecutiva rilasciata in data = 1 0 1 1 . 2 0 0 3

all'avv. del Vecchio Francesco X *Severino*
= 1 0 1 1 . 2 0 0 3 *Forsate*

Benevento, = 1 0 1 1 . 2 0 0 3
IL CANCELLIERE

Amorini



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Il sottoscritto *Av. Candido Solte*
nello qualità di *Av. Candido Solte*
Avv. Caudido Solte
Avvocato *Av. Caudido Solte*
Provinciale di Benevento, *Av. Caudido Solte*
presso *Av. Caudido Solte*
via *Av. Caudido Solte*
N. *Av. Caudido Solte*
Colandrea - Benevento,
not forabile e consegnabile e via di

A MARMI *D'Vse Lucare*

nr 6.10.03

RUSSO